Comune di **LOVERO**

(PROVINCIA DI SONDRIO)

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

(R.D. 523/1904; T.U. n. 1775/1933; Art. 1 L. 36/1994; D.G.R. n. 47310 22/12/1999; L.R. 1/2000;D.G.R. 25/01/2002 n. 7/7868, D.G.R. 01/08/2003 n. 7/13950)

NORMATIVA E DISPOSIZIONI

TIRANO, maggio '05

IL Geologo

MAURO BERTAGNOLLI

N° ISCR. 1291

ORDINE DEI GEOLOGI della LOMBARDIA
MAURO BERTAGNOLLI geologo specialista Albo n. 1291 AP sezione A

Studio Geologico: Via Industria, 6 - 23037 TRANO
Tel. 0342/703370- Cell. 3495768156 - e-mail: *bertamau@yahoo.it* - C.F. **BRTMRA75E17I829U** e P. I.V.A. **00811760149**

INDICE

TITOLO I - PREMESSA E DEFINIZIONI

Art.1 –	PREMESSA E DEFINIZIONI	pag. 3
Art.2 –	CONTENUTI ESSENZIALI DELLE NORME VIGENTI	pag. 4
Art.3 –	INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO PRINCIPALE	pag. 5
Art.4 –	INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO MINORE	pag. 6

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 5-	FASCE DI RISPETTO	pag. 7
Art. 5a-	DEROGHE AI LIMTI DELE FASCE DI RISPETTO	pag. 8
Art. 6-	FASCE FLUVIALI DEFINITE DAI PIANI STRALCIO DI BACINO	pag. 8
Art. 7-	NORMA FONDAMENTALE DI POLIZIA IDRAULICA:	
	R.D. 523/1904 - TESTO UNICO SULLE OPERE IDRAULICHE	pag. 9
Art. 8-	ALTRE ATTIVITA' VIETATE	pag. 12
Art. 9-	DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE	pag. 13
	Art. 9a)OPERE DI REGIMAZIONE	pag. 13
	Art. 9b) INTERVENTI IN FREGIO AI CORSI D'ACQUA	pag. 14
	Art. 9c) FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI	pag. 15
	Art. 9d) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	pag. 16
	Art. 9e) SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	pag. 16

TITOLO III - PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Art. 10 –	GLI ATTRAVERSAMENTI (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere)	pag. 18
Art. 11 –	REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI (sottopassi, tombamento di corsi d'acqua, argini, canalizzazioni agricole)	pag. 19
	ART.11 a)- SOTTOPASSI	pag. 20
	ART.11 b) – TOMBAMENTO DEI CORSI D'ACQUA	pag. 20

	ART.11 - b1) – Griglie filtranti	pag. 21
	ART.11 – b2) – Manufatti di ispezione	pag. 21
ART.11 c) –	ARGINI	pag. 22
ART.11 d) –	CANALIZZAZIONI AGRICOLE (fossi e scoline)	pag. 22
Art. 12 -	LAVORI E OPERE DI MANUTENZIONE	pag. 22

TITOLO IV: NORME FINALI

Art. 13 –	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA	pag. 24
Art. 14-	AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	pag. 25
Art. 15-	PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	pag. 25
Art. 16-	DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	pag. 25
Art. 17-	CRITICITA'	pag. 25
Art. 18-	ROGGE DI DERIVAZIONE	pag. 26
Art. 19-	RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	pag. 26
Art. 20-	CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA	pag. 26

ALLEGATI:

- **ALLEGATI 1 e 2:** modelli semplificati e speditivi di trasformazione afflussi-deflussi e criteri minimi per le verifiche idrauliche.
- **APPENDICE 2**: stralcio riferimento normativo (art.41 D.Lgs 152: **Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi** - Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici- 41. Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici).
- **APPENDICE 3**: riferimento normativo: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti - Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 - Norme di attuazione - **Titolo II – Norme per le fasce fluviali** - *Parte I – Natura, contenuti ed effetti del Piano per la parte relativa all'estensione delle fasce fluviali.*
- **BIBLIOGRAFIA**: RIFERIMENTI NORMATIVI
- **TAVOLA 1**: INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDROGRAFICO DEL TERRITORIO COMUNALE (scala 1:10.000);
- **TAVOLA 2**: INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO E FASCE DI RISPETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO EDIFICATO (scala 1:2.000);

TITOLO I – PREMESSA E DEFINIZIONI

art. 1 – PREMESSA

Il presente regolamento ha la finalità di fornire, all'Amministrazione Comunale di *Lovero*, le norme inerenti le attività vietate e quelle soggette ad autorizzazione, nonché disciplinare le funzioni di polizia idraulica all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua individuati come appartenenti al reticolo idrico minore nella apposita variante allo strumento urbanistico prevista dalla D.G.R. numero 7/7868 del 25 gennaio 2002 modificata nella D.G.R. 01/08/2003, n. 13950.

Le norme generali del presente Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità di intervento, che forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale di Lovero, al fine di perseguire la salvaguardia del reticolo idrografico e la protezione dai rischi naturali o antropici.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza; in particolare gli uffici tecnici del comune, nell'espletare la funzione di polizia idraulica e valutare le istanze di nulla-osta idraulico per interventi sul reticolo idrico minore, dovranno operare in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento, esaminando i progetti, tenendo conto, in generale, dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

Il mancato rispetto di questi indirizzi deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto.

Esclusivamente per opere di pubblica utilità si potranno eccezionalmente autorizzare deroghe, adeguatamente motivate.

Per quanto non esplicitamente trattato o menzionato nelle seguenti note, si fa riferimento ai dettami della normativa vigente in materia, e in particolare al Testo Unico sulle opere idrauliche, R.D. n. 523 del 1904, il quale indica delle fasce di rispetto ben definite per quanto riguarda i corsi d'acqua pubblici e individua le attività vietate (art. 96) e quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97 e 98) o "nulla-osta" idraulico (art. 59).

Integrano le presenti Norme e Disposizioni:

- **ALLEGATI 1 e 2:** modelli semplificati e speditivi di trasformazione afflussi-deflussi e criteri minimi per le verifiche idrauliche.

- **TAVOLA 1:** INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDROGRAFICO DEL TERRITORIO COMUNALE (scala 1:10.000); (base cartografica: sezioni D2b5, D2c5, D3b1, D3c1 - della C.T.R. della Regione Lombardia alla scala 1:10.000). L'elaborato rappresenta il reticolo idrografico sia minore che principale presente su tutto il territorio comunale. Sono inoltre cartografate le fasce di rispetto definite per il reticolo minore, le fasce di pertinenza fluviale del reticolo idrico principale definite nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi della l.183/1989, il confine comunale ed i bacini idrografici del reticolo minore "significativo".

- **TAVOLA 2:** INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO E FASCE DI RISPETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO EDIFICATO (scala 1:2.000); (base cartografica: catastale scala 1:2000: fonte comune di Lovero). L'elaborato riporta la porzione di territorio all'interno del centro edificato. Sono individuati: il reticolo minore, le fasce di rispetto e la localizzazione di tratti tombati.

Per indicazioni più puntuali circa la specifica e dettagliata descrizione delle aste fluviali nonché dei relativi bacini idrografici si rimanda agli elaborati tecnici redatti dal *Dott. Geol Francesco Giudes* in data settembre 2004. Per quanto concernente le verifiche idrauliche si faccia riferimento ai capitoli quarto e quinto della relazione idrologica-idraulica elaborata dal *Ing. Nicola Colotti* in data settembre 2004.

art. 2 – CONTENUTI ESSENZIALI DELLE NORME VIGENTI

La stesura del presente documento è stata predisposta facendo riferimento alle direttive fissate dalla Regione Lombardia, e in particolare alla delibera numero 7/7868 del 25 gennaio 2002 modificata nella delibera numero 13590 del 1° Agosto 2003, con le quali si è voluto dare esecuzione all'art. 3 comma 114 della legge regionale 1/2000 (conseguenza diretta del d.l. vo 112/98) che fornisce i criteri per l'individuazione del reticolo idraulico minore e regola l'attività di *"polizia idraulica"*, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nel suolo in fregio ai corpi idrici.

In particolare l'articolo 87 del D.lgs 112/98, affida a regioni e enti locali la "*...gestione dei beni del demanio idrico..*" e il successivo articolo 89 dispone il trasferimento alle regioni ed agli enti locali, competenti per il territorio, delle funzioni di "*..polizia idraulica..*" di cui al R.D. 25 luglio 1904 numero 523. Così la Regione Lombardia, con legge 1/2000, ha assegnato tali funzioni agli "Enti locali". Il comma 114 all'articolo 3, infatti, affida alla Regione ed ai Comuni le funzioni di Polizia Idraulica: la prima esercita l'attività sul reticolo idrico maggiore, i secondi le pertinenze sul reticolo idrografico minore.

Il Reticolo Idrico, Minore e Maggiore, è da individuarsi nei soli corsi d'acqua pubblici che costituiscono il Demanio Idrico visto che sono termini utilizzati dalla legge regionale per indicare e distinguere le aree su cui si deve svolgere la funzione di Polizia Idraulica, cioè la funzione amministrativa di vigilanza (quindi di autorizzazione e controllo) sul demanio idrico.

In particolare per quanto concerne la definizione di *corso d'acqua* si è fatto riferimento alla delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4/02/1977, che comprende in tale definizione i corsi d'acqua naturali, escludendo i canali appositamente costruiti per lo smaltimento dei liquami, delle acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

Per quanto riguarda, invece, la definizione di "*acque pubbliche*" si è fatto riferimento:

- **al Testo Unico n. 1775/1933**, secondo il quale sono stati redatti appositi *"Elenchi delle acque pubbliche";*

- a quanto stabilito **dall'art. 1 della legge 36/94** che introduce nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee (*soltanto in seguito all'emanazione del regolamento previsto dalla legge 36/94 e pubblicato sulla G.U. del 26/07/1999 è da considerarsi vigente il principio di pubblicità di tutte le risorse idriche*).

Art. 3- INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Il reticolo idrografico principale è stato determinato attraverso i criteri indicati dal d.g.r. n. 47310 del 22 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni. I corsi d'acqua del reticolo idrico principale, sul quale le competenze di polizia idraulica spettano alla Regione, sono desunti dall'Allegato A della D.G.R. 01/08/2003 n. 13950.

n.b. nella tavola 1 (*base cartografica C.T.R. alla scala 1:10.000:* sezioni D2b5, D2c5, D3b1, D3c1), e nella tavola 2 (*base cartografica catastale alla scala 1:2000*), sono evidenziati, con apposita simbologia grafica, i tratti principali dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale.

Art. 4- INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE

Si definisce reticolo idrico minore qualsiasi corso d'acqua, scorrente sul territorio comunale, che non appartenga al reticolo idrico principale definito nella DGR n. 7/7868 del 25/01/2002 s.m.i. allegato A, con correlazione con la D.G.R. n. 47310 del 22/12/1999.

In estrema sintesi, l'individuazione del reticolo idrico minore da parte del Comune avviene adottando un criterio di esclusione: il reticolo idrico di competenza Comunale al netto di quello principale.

Il suo riconoscimento deve pertanto avvenire:

- adottando i criteri dell'Allegato B della D.G.R. 25/01/2002 n. 7868, poi modificata con D.G.R. 01/08/2003 n. 13950, in cui sono definiti gli elaborati e le procedure per l'individuazione del reticolo idrico minore da parte del Comune, prevedendo che la cartografia e le norme relative debbano essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico e debbano acquisire il parere tecnico vincolante da parte della competente Sede Territoriale della Regione Lombardia;

- facendo riferimento alla definizione del regolamento di attuazione della legge 36/94, comprendente tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1, del regolamento) escluse tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art. 1, comma 2, del regolamento).

In questo modo, sono individuati come appartenenti al reticolo idrografico minore i corsi d'acqua aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base alle normative vigenti;
- siano stati o siano tuttora oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano rappresentati come corsi d'acqua dalle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

n.b. nella tavola 1 (*base cartografica C.T.R. alla scala 1:10.000:* sezioni D2b5, D2c5, D3b1, D3c1), e nella tavola 2 (*base cartografica catastale alla scala 1:2000*), sono evidenziati, con apposita simbologia grafica, i tratti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore.

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 5- FASCE DI RISPETTO

In ottemperanza alle norme citate in precedenza, la determinazione delle fasce di rispetto è stata condotta considerando:

- le aree storicamente soggette ad esondazioni;
- la presenza di fenomeni erosivi e di divagazioni dell'alveo;
- le caratteristiche morfologiche e litologiche delle sponde;
- la potenziale capacità di trasporto solido;
- la necessità di garantire un margine sufficiente per consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Le distanze dai corsi d'acqua, secondo la normativa vigente, vanno intese misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini rilevati, dalla sommità della sponda incisa; nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Le fasce di rispetto sono riportate a titolo indicativo; infatti la morfologia di un corso d'acqua è in continua evoluzione, sia per cause naturali sia a seguito di eventuali interventi antropici finalizzati alla regimazione idraulica e/o alla salvaguardia idrogeologica.

Pertanto, nel caso in cui ci si troverà ad operare in corrispondenza di un corso d'acqua, si renderà necessario verificare direttamente sul terreno le distanze prescritte.

Il prodotto finale costituisce gli elaborati cartografici allegati (Tavole 1 e 2), nelle quali sono istituite le fasce di rispetto: esse hanno estensione diverse, in relazione all'importanza del corso d'acqua e/o alla situazione urbanistica locale. In ogni caso esse risultano conformi alle verifiche idrauliche riportate nei capitoli quarto e quinto nella relazione idrologica-idraulica redatta dall'Ing. Nicola Colotti in data settembre 2004.

In generale si propone:

- fascia pari a 5.00 m solo nel caso di evidente sovradimensionamento della sezione di passaggio rispetto alla sezione di piena.
- fascia pari a 10.00 m generalmente per gran parte dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore.
- fascia pari a 10.00 m per i tratti naturali privi di recapito finale e/o senza alcuna evidenza cartografica e/o morfologica valliva del tratto finale.
- oltre alle fasce di cui sopra viene, inoltre, individuata una fascia di rispetto, conseguente a possibilità di dissesto idrogeologico, coincidente con zone di rispetto del reticolo secondario derivante dal P.R.G. (l. 41/97). Queste fasce sono indicate nelle tavole con simbolo grafico diverso.

Art. 5a- DEROGHE AI LIMTI DELE FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto possono essere ridotte, sentiti gli enti competenti, nel caso vengano in futuro eseguite opere di consolidamento dei pendii e/o di bonifica e protezione del corrispondente tratto del corso d'acqua, tramite presentazione di progetto o valutazioni di rischio da parte del richiedente; in seguito a ciò l'ente competente può permettere la riduzione della fascia ad un valore inferiore a quello cartografato.

In ogni caso potranno essere autorizzati, progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ambientali del territorio interessato. Coerentemente dovrà essere modificata la relativa fascia di rispetto.

Art. 6- FASCE FLUVIALI DEFINITE DAI PIANI STRALCIO DI BACINO

Nel Comune di Lovero sono presenti territori, in Fascia A (di deflusso di piena), in Fascia B (di esondazione) e in Fascia C (di inondazione per piena catastrofica), **all'interno dei quali il Comune ha l'obbligo di assoggettarsi alle relative norme di attuazione relative alla specifica fascia di appartenenza** (in particolare *vedi* gli art.i 28, 29, 30, 31, 39 –*Appendice 2*).

Negli elaborati cartografici (Tavole 1 e 2) sono riportate le Fasce Fluviali del Fiume Adda, la cui delimitazione è stata desunta dagli elaborati dell'Autorità di Bacino del Fiume Po relativi al "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (PAI), approvato con D.P.C.M. 24/05/2001.

Come anticipato all'articolo 1 delle presenti Norme, nell'allegato II vengono, riportate le norme tecniche inerenti le fasce fluviali definite dai piani stralcio di Bacino.

Art. 7- NORMA FONDAMENTALE DI POLIZIA IDRAULICA: R.D. 25 LUGLIO 1904, N. 523 - TESTO UNICO SULLE OPERE IDRAULICHE-

Di seguito si riporta stralcio del R.D. 523/1904 articoli 59, 96, 97 e 98 per esteso.

art. 59
Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per strade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.
Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F). *("Attività vietate")*
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai pianta menti aderenti alle sponde;
d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita,

o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evita re il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.
n) Lo stabilimento di molini natanti.

art. 97 *('Attività consentite previa autorizzazione")*
Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:
a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; f-g-h-i) *(lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)*
k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; *(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933)*
l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;
m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;
n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

art. 98
Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:
a-b-c) *(lettere abrogate dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso).*
d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ; *(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso).*
e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti,
f) *(omissis)*

Art. 8 - ALTRE ATTIVITÀ VIETATE

Nella zona delimitata dalla fascia di rispetto di cui all'articolo 5 è fatto altresì divieto di:

- occupare o ridurre le aree di espansione e divagazione del corso d'acqua atte a garantire la moderazione delle piene;

- realizzare opere che comportino impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

- realizzare nuove edificazioni, intese come qualunque tipo di fabbricato per il quale siano previste opere di fondazione anche se in sotterraneo; a tal fine si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. n. 7633 del 08/04/1986).

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che crei ostacolo al regolare deflusso ed esondazioni delle acque.

- posizionare infrastrutture longitudinali in alveo (fognature, gasdotti, acquedotti, tubature) che riducano la sezione; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse dovranno essere interrate.

- realizzare ogni tipo di impiant tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni.

- tombinare il corso d'acqua, come prescritto dall' art. 41 dlgs 152/99 s.m.i. (v. *allegato 2*), se non imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (v. *articolo 10b*).

- eseguire movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.

- realizzare qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare.

- effettuare il deposito a cielo aperto, nonché di accumulo anche se di carattere provvisorio e temporaneo di materiale di qualsiasi tipo, forma,

dimensione e quantità che possa intervenire a modificare il regolare deflusso idrico all'interno delle aree di naturale espansione del corso d'acqua, a ridurre lo spazio utile per eventuali fenomeni di laminazione ed espansione e/o deviare le acuqe al di fuori delle fasce di rispetto..

- estrarre ciotoli, ghiaia, sabbia ed altro materiale dai corsi d'acqua.

Art. 9- DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Previa autorizzazione comunale, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale e i vincoli imposti dallo studio geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97, all'interno delle fasce di rispetto di cui all'art. 5 delle presenti Norme **potranno essere consentiti**:

art. 9a) - OPERE DI REGIMAZIONE

- gli interventi che non influiscano direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua;

- la formazioni di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;

- le difese radenti (ossia che non comportino un restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta (effetto repellente) né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;

- la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita unicamente all'interno dei centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;

- la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piena;

- la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);

- **la copertura eccezionale** dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 41 del

D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive integrazioni e modifiche (v. articolo 10b);

Art. 9b- INTERVENTI IN FREGIO AI CORSI D'ACQUA

Nelle fasce di rispetto, sono ammessi previa autorizzazione comunale:

- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

- interventi di sistemazione a verde;

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono, comunque, garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:

  - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali, ecc.
  - gli attraversamenti in sub-alveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;

- le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli,ponti, guadi ecc.;

- la ricostruzione, senza variazione di forma e posizione, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, fossi scolatoi pubblici canali demaniali;
- sottopassaggi pedonali o carreggiabili;

- percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere;

- la formazione di rilevati e/o rampe di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi e ai passi dei fiumi e torrenti, purché non creino ostacolo al libero deflusso delle acque;

- movimenti di terra, anche se alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero

ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;

- posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo purché non creino ostacolo al libero deflusso delle acque;

- le recinzioni di tipo "amovibile" purché non creino ostacolo al libero deflusso delle acque e con distanza minima nelle zone agricole di metri 4.00 dalle sponde per consentire la pulizia meccanizzata.

Art. 9c- FABBRICATI E SIMILI ESISTENTI

Sono altresì ammessi previa autorizzazione comunale:

- gli interventi sugli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5/08/1978, n. 457, **di manutenzione ordinaria** (interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle strutture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti), **straordinaria** (opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso), **di restauro, e risanamento conservativo** (interventi edilizi volti a conservare l'organismo edilizio ed ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori degli impianti richiesti dall'esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio).

- gli interventi di ristrutturazione volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie, volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativi.

- gli interventi su fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvede a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando

un tempo limite all'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienze da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Art. 9d)- INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono consentiti previo autorizzazione comunale:

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

- gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, quali taglio piante ed arbusti, volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione di ostacoli al libero deflusso delle acque;
- la manutenzione, senza variazione di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto (v. articolo successivo);

Art. 9e)-: SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Al comune, nell'ambito dei compiti di polizia idraulica, spetterà autorizzare, sotto l'aspetto quantitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda.

Il Comune dovrà esigere, da parte del richiedente dell'autorizzazione allo scarico, la verifica della capacità di smaltimento del corpo idrico delle portate ivi scaricate.

I limiti fissati entro i quali la portata di scarico è accettata sono:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree

già dotate di fognature pubbliche.

I manufatti di recapito dovranno essere realizzati in modo tale che gli scarichi avvengano nella medesima direzione di flusso, e prevedere accorgimenti tecnici (ad esempio manufatti di dissipazione dell'energia), ai fini di evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nell'impossibilità di convogliare le acque di scarico in corsi d'acqua si rende necessario provvedere sistemi autonomi di laminazione e smaltimento, consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche. Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate, dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

TITOLO III - PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Art. 10 – GLI ATTRAVERSAMENTI (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere)

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della specifica fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio ideologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene generalmente con tempo di ritorno di 100 anni. Esso dovrà essere condotto seguendo i normali criteri dell'idrologia e dell'idraulica; in particolare negli allegati 1-2 vengono proposti modelli semplificati e speditivi di trasformazione afflussi-deflussi, con regionalizzazione della curva di possibilità climatica, e criteri minimi per le verifiche idrauliche; evidentemente ogni altro modello o verifica più approfondita sarà da ritenersi valido, purché i risultati ottenuti siano compatibili con quelli di prima approssimazione di cui all'allegato suddetto.

Tale studio di compatibilità dovrà verificare che le opere:

- siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
- non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito di materiale derivante dal trasporto solido.

Le nuove opere, particolarmente alle zone esterne alle aree edificabili previste dal vigente P.R.G., dovranno assicurare la naturalizzazione del corso d'acqua con il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzione di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e con la conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti con luci superiori a metri 6.00, dovranno essere realizzati ai sensi della direttiva dell'Autorità di Bacino *"Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b"*, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

Per i manufatti di dimensioni inferiori è facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva.

Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

Le portate di piena dovranno essere comunque valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

È altresì necessario verificare che le opere non comportino effetti negativi sulle modalità di deflusso per piene superiori a quelle di progetto; in particolare il profilo idrico di rigurgito, eventualmente indotto dalle opere di attraversamento, deve essere compatibile con l'assetto territoriale e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante

In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

I franchi idraulici minimi saranno in funzione sia dell'importanza del corso d'acqua che del manufatto da realizzare.

Art. 11 –REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI (sottopassi, tombamento di corsi d'acqua, argini, canalizzazioni agricole)

Le nuove opere di regimazione idraulica previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate:

- al riassetto dell'equilibrio idrogeologico;
- al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale;

- alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture;
- alla rinaturalizzazione spontanea;
- al miglioramento generale della qualità ecobiologica;
- favorirne la fruizione pubblica.

Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

Tali interventi potranno essere realizzati qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

ART.11 a) - SOTTOPASSI

I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti.

La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.
I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone"; salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

ART.11 b) – TOMBAMENTO DEI CORSI D'ACQUA

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n.152/1999 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque.

E' infatti consentita, in deroga, la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Tali tombinature dovranno essere transitabili con mezzi per interventi di manutenzione o coperte con grigliati amovibili.

Nel caso in cui si ritiene indispensabile ricorrere alla tombinatura di nuovi tratti, si richiede che nella sezione idraulica (tubo o scatolare), passi una portata pari al doppio di quella calcolata con tempi di ritorno centennali per tenere conto di possibili fenomeni di ostruzione.

ART.11 b1) – Griglie filtranti

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

ART.11 b2) – Manufatti di ispezione

I manufatti di ispezione devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo e di norma devono essere previsti:

- ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra;
- ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei;
- ad ogni variazione di livelletta;
- in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acquei rifiuto:" *i pozzetti di ispezione non dovranno distare più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1.05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, comunque non superiore a 50 metri per sezioni praticabili*".

Sono pertanto vietate, nella fascia di rispetto, tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni. Laddove le verifiche idrauliche di compatibilità su tratti tombinati esistenti non danno esisto positivo, è necessario individuare la soluzione da proporre per la sistemazione idraulica del corso d'acqua, privilegiando tuttavia, ove possibile, il ripristino di sezione di deflusso a cielo libero. Per tutti i tratti tombinati è necessario provvedere una periodica manutenzione al fine di conservare la funzionalità idraulica, e l'inserimento dell'opera nel piano di protezione civile del Comune.

Nella circostanza in cui si ritenga indispensabile ricorrere alla tombinatura di nuovi tratti, si richiede che nella sezione idraulica (tubo o scatolare) passi una portata pari al doppio di quella calcolata con tempi di ritorno centenari, per tenere conto di possibili fenomeni di ostruzione.

ART.11 c) ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità del taglio della vegetazione e delle erbe sulle scarpate.

ART.11 d) CANALIZZAZIONI AGRICOLE (fossi e scoline)

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Art. 12 - LAVORI E OPERE DI MANUTENZIONE

Richiamando l'art. 5 della presente Normativa, le fasce di rispetto devono garantire l'accesso al corso d'acqua per le manutenzioni.

I lavori di ripulitura e di manutenzione idraulica dovranno essere rivolti alla

protezione e al mantenimento dell'alveo fluviale, con opere finalizzate:

- al taglio selettivo delle varie essenze non protette radicate anche in alveo attivo;
- alla pulizia dei tratti fluviali arginati con il mantenimento ed il ripristino delle opere idrauliche esistenti.

Per poter eseguire le manutenzioni sarà data la possibilità di realizzare delle rampe d'acceso per i mezzi meccanici.

La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni eventuale piena.

Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia.

La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

Le manutenzioni saranno di competenza del Comune e della Comunità Montana.

TITOLO IV: NORME FINALI

Art. 13 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA

Le pratiche di **autorizzazione** (senza occupazione di area demaniale) e **concessione** (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) in materia di polizia idraulica dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale, in quattro copie di ogni elaborato, corredate da:

- Relazione descrittiva, a firma del tecnico abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche.
- Estratto in originale o in coppia della planimetria catastale contenente le indicazioni delle opere in progetto.
- Corografia in scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale.
- Estratto in originale o in coppia del P.R.G.
- Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere.
- Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) opportunamente quotate.
- Planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con indicazione dei confini catastali privati e demaniali.
- Planimetria progettuale con indicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A.
- Planimetria con sovrapposizione delle opere in progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate.
- Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguire senza pregiudizi di terzi e l'assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
- Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità.
- Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica anche secondo le indicazioni dello Studio Geologico (L.R. 41/97).
- Relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea ella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.
- Piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate.

Art. 14- AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada nella zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

Art. 15- PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Nel caso in cui il Comune avesse la necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, dovrà proporre agli uffici competenti dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

Ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11 maggio 1999 n° 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 16- DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione Comunale il risarcimento di danni a fabbricati, o quant'altro situati all'interno delle fasce di rispetto causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo o imperizia dell'impresa che, su ordine dell'Amministrazione Comunale, ha effettuato l'intervento.

Art. 17- CRITICITA'

Le criticità rilevate nell'analisi dei singoli corsi d'acqua (relazione idrogeologica-idraulica) compresi quelli intubati dovranno essere affrontati con interventi di nuova regimazione idraulica e manutenzione ordinaria e straordinaria, nel periodo transitorio necessarrio all'effettuazione degli interventi sopraccitati.

Tali criticità dovranno essere inseriti nel piano di protezione civile comunale oltre al mantenimento di una fascia di rispetto di 10 metri.

Art. 18- ROGGE DI DERIVAZIONE

In riferimento ad eventuali rogge attivate da derivazioni, e per le quali potrà essere prevista la sdemanializzazione, queste ultime vengono escluse dal reticolo idrico minore. Le medesime dovranno comunque essere soggette a regolare manutenzione ed al rilascio di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale nel periodo transitorio, per eventuale occupazione di area demaniale. Tale procedurà verrà applicata anche per quei tratti di alvei dismessi e non aventi più funzionalità idraulica non facenti parte del reticolo idrico principale.

Art. 19- RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore.

Nel caso di interventi di opere realizzate senza autorizzazione si dovrà intervenire caso per caso e in particolare:

- in caso di opere conformi alla normativa specificata, qualora il soggetto che ha commesso l'abuso chieda l'accertamento di conformità, allegando i documenti necessari, si emetterà un provvedimento in sanatoria;
- nel caso fossero realizzate opere abusive o difformi a quanto precedentemente scritto, e nel caso l'intervento abbia occupato spazi demaniali, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad emanare apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. 47/85.

Art. 20- CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

Il rilascio di concessioni e autorizzazione di polizia idraulica è subordinata al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone ed è dovuta per importi superiori a *258,23 €* (L.R. 17/12/2001 n.26).

La cauzione, ove nulla osti, sarà restituita al termine dell'autorizzazione o concessione, rilasciate dall'autorità competente.

I canoni saranno aggiornati ed adeguati annualmente dalla Regione Lombardia in base all'indice ISTAT di variazione del costo della vita.

ALLEGATI ALLA NORMATIVA TECNICA

- ALLEGATI 1 - 2: modelli semplificati e speditivi di trasformazione afflussi-deflussi e criteri minimi per le verifiche idrauliche.

ALLEGATO 1

CALCOLO DELLE PORTATE

Premessa

Nel presente allegato viene indicata, in modo schematico, una procedura per il calcolo delle portate di piena di un corso d'acqua, utilizzando un modello di afflussi-deflussi basato sul noto metodo razionale.

La prima fase è rappresentata dal calcolo dei parametri morfologici che caratterizzano i bacini allo scopo di evidenziare e interpretare le relazioni intercorrenti fra le condizioni geo-strutturali dei bacini idrografici e le caratteristiche dei relativi reticoli di drenaggio. Alcuni di questi parametri vengono utilizzati direttamente nella modellizzqazione idrologica, per la stima del tempo di corrivazione.

Di seguito vengono riportati alcuni valori che sarebbe utile determinare nello studio del bacino.

Parametri geomorfici	Bacino
Superficie Km^2	
Perimetro *Km*	
Lunghezza *Km*	
Quota massima [*m.s.l.m.*]	
Quota media sulla sezione di chiusura [*m.s.l.m.*	
Altezza minima [*m.s.l.m.*]	
Rapporto di circolarità	
Rapporto di allungamento	
Indice di Melton	

Modello afflussi-deflussi

Poiché non sono disponibili misurazioni di portata nelle sezioni di interesse, il calcolo delle portate massime di piena dovrà essere eseguito attraverso la trasformazione degli afflussi in deflussi; la stima dei valori di deflusso è quindi

funzione delle precipitazioni cadute sul bacino.
In particolare, volendo determinare le portate massime con assegnato tempo di ritorno, occorre definire la pioggia critica, cioè quella che produce, per un bacino imbrifero definito, la massima tra le portate possibili per un assegnato tempo di ritorno.

n.b. in accordo con quanto indicato nella direttiva *"Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B"* del Piano Sralcio delle fasce Fluviali per la stima della precipitazione di progetto dovrà essere utilizzato un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni.

Il primo passo della procedura di calcolo consiste, quindi, nella valutazione della curva di possibilità pluviometrica (o curva segnalatrice di possibilità climatica) caratteristica dell'area in esame, cioè della relazione matematica tra l'altezza della pioggia e la durata per assegnata rarità dell'evento mediante la seguente relazione:

$$h = at^n$$

dove:

h	precipitazione di progetto con assegnato tempo di ritorno
a e n	parametri pluviometrici caratteristicci della serie storica
t	durata della pioggia assegnata pari al tempo di corrivazione tc

Un'ulteriore grandezza che è necessario determinare è la durata critica della precipitazione. Secondo un'ormai consolidata assunzione, la durata critica viene a essere considerata uguale al tempo di corrivazione del bacino: il problema, quindi, si risolve nel determinare il tempo di corrivazione che rappresenta l'intervallo di tempo che una goccia d'acqua caduta nel punto idraulicamente più lontano impiega a raggiungere la sezione di chiusura del bacino.

Per calcolare questo tempo è stata qui adottata la formula empirica di *Giandotti* per la quale il tempo di corrivazione è uguale a:

$$t_c = \frac{4\sqrt{A} + 1.5L}{0.8\sqrt{\bar{z}}}$$

dove: t_c è il tempo di corrivazione (in ore); A è l'area del bacino (in km^2); L è la lunghezza del percorso idraulicamente più lungo del bacino (in km); $\bar{z}$ è la quota

media rispetto alla sezione di chiusura (in m s.l.m.).

Il modello di trasformazione scelto per il calcolo delle portate massime relative ai diversi tempi di ritorno è rappresentato dalla formula Razionale.

Il Metodo Razionale (*o formula Razionale*) considera il bacino idrografico come una singola unità e stima il valore al colmo della portata con le seguenti assunzioni:

- la precipitazione è uniformemente distribuita sul bacino;
- la portata stimata ha lo stesso tempo di ritorno T di quello dell'intensità di pioggia;
- il tempo di formazione del colmo di piena è pari a quello della fase di riduzione;
- l'evento critico, cioè quello che produce, per un bacino imbrifero definito, la massima tra le portate possibili per assegnato tempo di ritorno, ha durata pari a quella del *tempo di corrivazione* t_c.

La portata massima per un assegnato tempo di ritorno è determinata con una semplice relazione matematica la cui espressione è:

$$Q(T) = 0{,}278C\frac{Ah_r(t_c,T)}{t_c}$$

in cui i simboli hanno il seguente significato:

- $Q(T)$ è la portata al colmo (m^3/s) per un determinato tempo di ritorno T prodotta da un evento di durata pari a quella critica t_c;
- C è il coefficiente di deflusso che tiene conto della riduzione della portata meteorica per effetto dell'infiltrazione (v. tabella seguente);
- A è la superficie del bacino sotteso (km^2);
- $h_r(t_c,T)$ è l'altezza di precipitazione ragguagliata (mm) con tempo di ritorno T corrispondente alla durata t_c.

Le portate al colmo sopra stimate rappresentano unicamente l'effetto dello scorrimento superficiale e non tengono quindi conto di eventuali punte indotte dalla rottura di eventuali sbarramenti temporanei legati a frane e scoscendimenti difficilmente prevedibili in termini quantitativi ma che dovranno, comunque, essere considerati in fase di analisi del bacino.

Per la stima della portata massima che defluisce nella sezione di chiusura di un bacino idrografico è necessario che l'afflusso sia quello netto ossia depurato dalle perdite che si hanno nel bacino per effetto, principalmente nel caso del calcolo dei deflussi di piena, dei fenomeni di infiltrazione. Per un primo calcolo

del coefficiente di deflusso C da utilizzare nella formula precedente si fornisce un metodo schematico indicato nella tabella seguente:

PARAMETRO A		PARAMETRO B		PARAMETRO C		PARAMETRO D	
Litologia predominante nel bacino		**Copertura vegetale presente nel bacino**		**Pendenza media bacino**		**Sviluppo reticolo idrico superficiale**	
Descrizione	**Valore**	**Descrizione**	**Valore**	**Descrizione**	**Valore**	**Descrizione**	**Valore**
Roccia 80% Materiali di copertura 20%	**1,0**	Nulla	**1,0**	i >100%	**1,0**	Sviluppato	**0,9**
Roccia 50% Materiali di copertura 50%	**0,9**	Bassa	**0,85**	70%<i <100%	**0,85**	Medio	**0,8**
Roccia 20% Materiali di copertura 80%	**0,85**	Media	**0,80**	50%<i <70%	**0,80**	Poco Sviluppato	**0,7**
Materiali di copertura 100%	**0,8**	Elevata	**0,75**	i <50%	**0,75**	Assente	**0,6**

Tabella valori schematica per determinazione coefficiente C

Il valore del coefficiente C potrà essere determinato, in prima approssimazione, dal prodotto dei diversi valori dei parametri A, B, C e D indicati nella tabella precedente e caratteristici del bacino in esame.

COEFFICIENTE (C) = parametro (A) x parametro (B) x parametro (C) x parametro (D)

ALLEGATO 2

VERIFICHE IDRAULICHE

MOTO UNIFORME

Le verifiche idrauliche possono essere condotte per le sezioni significative del corso d'acqua in moto uniforme tramite la formula di *Chezy*.

$$Q = A * \chi * \sqrt{R * i} \quad (1)$$

in cui i simboli hanno il seguente significato:

- Q è la portata defluente;
- R è il raggio idraulico $R = A / P$ con P *perimetro bagnato;*
- A è la sezione bagnata;
- $\chi = c * R^{1/6}$ secondo Strikler;

dove:

- c = scabrezza (v. tabella seguente);
- i = pendenza media del tratto di alveo interessato.

VALORI PRATICI PER IL COEFFICIENTE C	
VALORE	**TIPO ALVEO**
15	Alveo naturale sconnesso con massi e variazioni di percorso
20	Alveo naturale con letto ghiaioso senza variazioni di percorso
25	Alveo parzialmente naturale con andamento regolare e arginature in pietrame
30	Alveo artificiale con rivestimento del fondo e pareti con andamento regolare

n.b. i valori possono essere mediaati sul contorno bagnato in caso di parti con scabrezza notevolmente diversa (es. fondo sconnesso e pareti arginate in *cls*).

SEZIONI A STRAMAZZO

Le verifiche idrauliche per le sezioni con opere trasversali al corso d'acqua possono essere condotte tramite la formula speditiva dello stramazzo.

Nel caso in cui l'opera idraulica non rallenta la corrente idrica (alveo

compensato a monte) la portata defluente si può valutare tramite la formula:

$$Q = A * \mu * \sqrt{2 * g(h + k)} \quad (2)$$

in cui i simboli hanno il seguente significato:

$k = Vo^2 / 2g$

$Vo^2 =$ velocità nel tratto di alveo a monte dello stramazzo calcolata con la (1) (formula di *Chezy* in moto uniforme);

$h =$ tirante idraulico (altezza pelo libero a monte della traversa);

$A =$ area bagnata della sezione;

$g =$ accelerazione di gravità 9,81 m/s^2;

$\mu =$ coefficiente di efflusso che in prima approssimazione può essere assunto pari a 0,35/0,45.

Nel caso in cui l'opera trasversale rallenta la corrente idrica (alveo non compensato-brigia vuota di materiale) la portata defluente si può valutare tramite la formula:

$$Q = A * \mu * \sqrt{2 * g * h} \quad (3)$$

con il consueto significato dei simboli.

Per l'altezza del pelo libero in corrispondenza della traversa, tenendo conto della componente cinetica della corrente, si ha $ho = 2/3\ h$.

APPENDICI ALLA NORMATIVA TECNICA

APPENDICE 1: stralcio riferimento normativo (art.41 D.Lgs 152: Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi - Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici- 41. Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici);

APPENDICE 2: riferimento normativo: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti - Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001Norme di attuazione - Titolo II – Norme per le fasce fluviali - Parte I – Natura, contenuti ed effetti del Piano per la parte relativa all'estensione delle fasce fluviali;

APPENDICE 1

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

(G.U. n. 124 del 29 maggio 1999, s.o. n. 101/L)

Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici

41. Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.

3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la concessione è gratuita.

4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

APPENDICE 2

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Interventi sulla rete idrografica e sui versanti

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter
Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001

Norme di attuazione

Titolo II – Norme per le fasce fluviali

Parte I – Natura, contenuti ed effetti del Piano per la parte relativa all'estensione delle fasce fluviali

Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali

1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali classificate come segue.

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m^3 annui;
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di

smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale;i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno

1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 .

Parte II –Norme sulla programmazione degli interventi

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora

necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalisticoambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

BIBLIOGRAFIA

I principali riferimenti normativi considerati nel presente studio sono i seguenti, ai quali si rimanda:

- R.D. 368/1904 (in particolare gli art.i 132, 133, 134, 135, 138)
- R.D. 523/1904 (in particolare gli art.i 59, 96, 97, 98)
- T.U. 1775/1933
- Delib. Comit. Interminist. Ambiente 04/02/1977
- L. 36/1994
- D. Lgs. 112/1998
- D. Lgs. 152/1999 (in particolare art. 41)
- L.R. 1/2000 (in particolare comma 114, art. 3),
- D.G.R. 22/12/1999 n. 47310
- D.P.C.M. 24/05/2001
- D.G.R. 25/01/2002 n. 7868
- L.R. n. 7/2003
- D.G.R. 01/08/2003 n. 13950
- Sentenza 91/04 in data 23 giugno 2004 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma

ALLEGATO C

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	*Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)*	
			Canone	*Imposta regionale*
A	**Attraversamenti aerei**			
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:			
A.9.1	– fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	– oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh.1,50 ml):			
A.10.1	– uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	– uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	– uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	– uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m²:			
A.11.1	– uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	– uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	– uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m², al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	– uso agricolo	€ 3,04 al m²	€ 3,04 al m²	
A.11.2.1	– uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al m²	€ 5,07 al m²	
A.11.3.1	– uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m²	€ 10,14 al m²	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)			
A.12.1	– fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.12.2	– oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	*Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)*	
			Canone	*Imposta regionale*
B	**Attraversamenti in sub-alveo**			L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3ml):			
B.10.1	– uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	– uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	– uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m²:			
B.11.1	– uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	– uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	– uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m², al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	– uso agricolo		€ 3,04 al m²	
B.11.2.1	– uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m²	
B.11.3.1	– uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m²	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml – superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale.			
C	**Tombinature**			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m² (canone minimo € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie x 1/12 valore unitario area **(1)** (canone minimo € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area **(1)** + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica **(2)**			
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. **(3)** (canone minimo € 68,87)	
D	**Transito di sommità arginale**			
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125,74	
E	**Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua**			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carrabile		€ 131,82	
	nel caso di più rampe, va aggiunto:			
E.1.1	– pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	– carrabile		€ 65,91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.			
F	**Sfalcio erbe – taglio piante**			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)	
	su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico **(4)**			
G	**Scarichi acque**			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:			
G.3.1	– fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	– tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	– tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	– oltre i 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27	

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	*Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)*	
			Canone	*Imposta regionale*
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47	
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	**Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali**			
H.1	Aree per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. **(3)** (canone minimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.			
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area **(1)** (canone minimo € 125,74)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area **(1)** + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica **(2)**			
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	– monofacciali fino a 5 m² di superficie		€ 91,26 al m² (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	– bifacciali fino a 5 m² di superficie		€ 146,02 al m² (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5 m²: monofacciali € 35,00 m², bifacciali € 56,00 m²			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):			
H.6.1	– con capanno		€ 655,05	
H.6.2	– senza capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:			
H.7.1	– per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. **(3)** (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	– per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unitario area **(1)** (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)		gratuito	
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.			
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

NOTE GENERALI

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potra essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n. 8743).

- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.

- Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.

- Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

- **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**